

**Bundesstrafgericht**

**Tribunal pénal fédéral**

**Tribunale penale federale**

**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BH.2005.28

## **Sentenza del 14 ottobre 2005 Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti,  
Cancelliera Joséphine Contu

---

Parti

**A.**, attualmente in detenzione preventiva, rappresentato dall'avv. Vincent Augustin

Reclamante

**Contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**

Controparte

---

Autorità inferiore

**UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI**

---

Oggetto

Reclamo contro un rifiuto di scarcerazione  
(art. 52 cpv. 2 PP)

**Fatti:**

- A.** A., cittadino italiano domiciliato a Z., è stato arrestato il 15 settembre 2005 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di appropriazione indebita (art. 138 n. 2 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 cpv. 2 CP) e riciclaggio di denaro (art. 305<sup>bis</sup> CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 17 settembre 2005, il giudice istruttore federale ne ha convalidato l'arresto (v. act. 1.1).
- B.** Con lettera del 18 settembre 2005 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), l'indagato ha chiesto di poter essere immediatamente scarcerato; tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 20 settembre 2005 (v. act. 1.2).
- C.** Dissentendo sia dall'ordinanza di conferma dell'arresto, sia dalla decisione che rifiuta la sua scarcerazione, il 21 settembre 2005 A. è insorto con un unico allegato dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, lamentando l'assenza di qualsiasi pericolo di collusione e di fuga. Egli postula altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita.

Con osservazioni del 27 e, rispettivamente, del 29 settembre 2005, il giudice istruttore federale e il MPC postulano la rieiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3 e 4). Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle autorità saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Nella sua replica del 3 ottobre 2005, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo (v. act. 6). Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC e al giudice istruttore federale.

- D.** Con lettera del 4 ottobre 2005 alla Corte dei reclami penali, il patrocinatore del reclamante ha comunicato la disponibilità dei genitori dell'imputato a fornire garanzie sostitutive della detenzione preventiva ai sensi degli art. 53 e 54 PP (cauzione; v. act. 7).

**Diritto:**

1.
  - 1.1 La Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188, 190 consid. 1 e giurisprudenza citata).
  - 1.2 Secondo l'art. 214 cpv. 1 PP, contro le operazioni e le omissioni del giudice istruttore può essere presentato reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; l'ordinanza emessa dal giudice istruttore in materia di conferma dell'arresto (art. 47 cpv. 2 e 4 PP) fa parte delle operazioni soggette a reclamo ai sensi della norma precitata (v. sentenza del Tribunale penale federale BK\_H 212/04 del 14 dicembre 2004, consid. 1). Parimenti, giusta l'art. 52 cpv. 1 PP, l'imputato può in ogni tempo chiedere di essere messo in libertà; se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l'imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP). In entrambi i casi, il reclamo deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). La decisione di conferma dell'arresto resa dal giudice istruttore federale è datata 17 settembre 2005; quella del MPC che rifiuta l'istanza di scarcerazione presentata dall'indagato è datata 20 settembre 2005: il reclamo, interposto il 21 settembre 2005 sottoforma di un unico allegato nei confronti dei due provvedimenti, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell'indagato è pacifica in ambo i casi (art. 52 PP in combinazione con l'art. 214 cpv. 2 PP).
  - 1.3 Giusta l'art. 37 cpv. 3 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110), la sentenza è redatta nella lingua delle decisioni impugnate, ossia l'italiano (v., sulla questione, le sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.76 e BB.2005.77 del 21 settembre 2005, relative a due co-imputati).
2. Secondo l'art. 44 PP, l'imputato può essere incarcerato solo quando esistono gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all'imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far

scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell'istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell'esistenza di ragioni d'interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall'art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento delle loro decisioni, il giudice istruttore federale e il MPC hanno ritenuto sia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per una serie di imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie.

**2.1** I requisiti posti per la valutazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell'inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell'imputato, possono essere considerati sufficienti all'inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire viepiù verosimile (DTF 116 la 143, 146 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3).

**2.2** Il reclamante non contesta sostanzialmente l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico in merito alle imputazioni di falsità in documenti, appropriazione indebita e truffa; per quanto attiene all'imputazione di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> CP, egli sostiene invece che la documentazione agli atti non è sufficiente per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. act. 1, punto 5, pag. 4 in alto).

Il procedimento penale in esame si inserisce nel quadro di una vasta inchiesta condotta a livello internazionale relativa al noto dissesto finanziario del gruppo alimentare italiano Parmalat; il reclamante è sospettato di aver collaborato, al pari di altre persone (fisiche o giuridiche) implicate tanto nell'inchiesta svizzera quanto in inchieste straniere, alla distrazione ed al riciclaggio di fondi sottratti ai danni di questa azienda, distrazioni che hanno comportato il collasso finanziario e la successiva dichiarazione dello stato di insolvenza dell'intero gruppo, con notevole danno economico per investitori e azionisti. Come ben si evince dall'ordinanza di conferma dell'arresto impugnata, al reclamante si rimprovera in particolare di aver collaborato, all'epoca del suo impiego quale consulente presso la B., con un ex alto funzionario della succursale di Milano della C. – Sig. D. – alla distrazione di ingenti fondi del gruppo Parmalat (circa 30 milioni di dollari US), fondi poi depositati su conti riconducibili direttamente o indirettamente a D. presso la B. a Coira. Queste somme, che apparivano sotto forma di commissioni per

operazioni finanziarie effettuate dalle banche (in gran parte fittizie), venivano in realtà intascate dagli imputati stessi, tramite prelevamenti in contanti (v. act. 3.2, pag. 4). Nel verbale di audizione davanti al procuratore federale del 16 settembre 2005, l'indagato ha ammesso (pag. 4, in act. 4.8) che D. gli aveva corrisposto la somma di ca. fr. 250'000 – 350'000.-- per ricompensarlo dell'aiuto fornito per i prelevamenti a contanti da relazioni bancarie a lui riconducibili; nell'udienza di conferma dell'arresto del 17 settembre 2005, l'indagato ha riconosciuto che, oltre alla somma predetta, ha incassato altri soldi provenienti dalla "faccenda Parmalat" tramite il conto di una co-indagata presso la B. di Coira, senza tuttavia essere in grado di quantificare la somma esatta ricevuta (v. act. 4.1, pag. 5). Viste le risultanze istruttorie, non è ragionevolmente sostenibile che il reclamante non sapesse o non presumesse che tale denaro prelevato in contanti costituiva il provento dell'attività illecita svolta da D. e i suoi complici, per cui si può ammettere che a suo carico sussistono sufficienti indizi anche riguardo all'imputazione di riciclaggio di denaro.

- 3.** Il reclamante contesta con decisione l'esistenza di un rischio di collusione.
- 3.1** I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall'altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l'esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31, 35 consid. 3c; 117 la 257, 261 consid. 4c). L'autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l'eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l'esecuzione (v. DTF 123 I 31, 33 consid. 2b; 116 la 149, 153 consid. 5).
- 3.2** Le autorità inquirenti si sono pronunciate al riguardo, rilevando un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC e il giudice istruttore federale incaricato non sarebbe infatti escluso che – se rimesso in libertà – il reclamante potrebbe dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili ad altri soggetti implicati nell'inchiesta svizzera o in quelle estere (come d'altronde ha ripetutamente fatto o tentato di fare prima di es-

sere arrestato), come pure esercitare indebite pressioni per convincere coimputati e testimoni a proferire false dichiarazioni alle autorità inquirenti. Essi sottolineano pure che le indagini non sono ancora terminate, data la complessità dell'inchiesta ed i suoi risvolti internazionali, e che numerosi atti istruttori, in particolare rogatorie in Italia, non sono ancora stati eseguiti oppure – benché avviati – non si sono ancora conclusi (v. osservazioni MPC, act. 2, pag. 4).

**3.3** Nel caso concreto, malgrado lo stato relativamente avanzato dell'inchiesta e la notevole mole degli atti già acquisiti, il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo, come evidenziato anche dal comportamento dell'imputato in precedenza al suo arresto, ed in particolare dai suoi contatti – o tentativi di contatto – a fini collusivi con altri imputati dell'inchiesta (segnatamente con E., F., G. e D.). Nel corso di questi contatti il reclamante non si è infatti limitato a prendere conoscenza del contenuto delle loro deposizioni, ma ha anche fornito loro istruzioni per concertare una versione dei fatti univoca da sottoporre agli inquirenti (su questo aspetto, v. in particolare il verbale del 17 settembre 2005, act. 4.1, pag. 4 in basso, nonché il Rapporto della Polizia federale del 13/14 settembre 2005, con le risultanze delle censure telefoniche riguardanti i collegamenti utilizzati dall'imputato ed i relativi estratti, act. 4.3). Inoltre, un concreto pericolo di collusione può essere ravvisato nella necessità di non pregiudicare l'espletamento di rogatorie, visto che altri indagati sono tuttora in libertà o devono ancora essere interrogati alla presenza di emissari del MPC (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3). Per il momento, la tesi delle autorità inquirenti sull'esistenza di questo pericolo può quindi essere condivisa e le censure ricorsuali in merito respinte.

**4.** Il reclamante sostiene l'inesistenza del pericolo di fuga. Egli ribadisce di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva quali, ad esempio, la fornitura di garanzie giusta gli art. 53 e 54 PP.

**4.1** Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumere l'esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull'influsso della durata della pena presumibile, DTF

128 I 149, 151 f. consid. 2.2, 126 I 172, 176 consid. 5a). L'esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell'interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l'estero (DTF 125 I 60, 62 consid. 3a e riferimenti, 123 I 31, 36 consid. 3d).

- 4.2** Certo, ritenuti i legami affettivi e professionali che il reclamante intrattiene con la Svizzera, il pericolo di fuga non appare essere particolarmente manifesto; come evidenziato dagli stessi organi inquirenti, egli avrebbe potuto sottrarsi alla giustizia elvetica sin dal dicembre del 2004, allorquando gli era stata contestata l'imputazione di falsità in documenti, o comunque dopo la presa di contatto con la co-imputata E., contatti che gli hanno permesso di rendersi conto del sensibile peggioramento della sua posizione processuale.

Si può tuttavia rilevare che, di massima, la scarcerazione non entra in linea di conto finché sussiste, come nella fattispecie, un concreto pericolo di collusione (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.2.3). Inoltre, come osservato da giudice istruttore e MPC, con l'aggravamento della sua posizione processuale manifestatasi in questi ultimi tempi – e segnatamente con l'estensione delle accuse al reato di riciclaggio aggravato – il reclamante potrebbe a questo punto essere indotto a rifugiarsi in Italia, paese dal quale l'estradizione verso la Svizzera non sarebbe più possibile, essendo di nazionalità italiana. Giova infine rilevare che quando all'imputato è attribuito un reato punibile con la reclusione, come è il caso in concreto per i reati di falsità in documenti (art. 251 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP) e appropriazione indebita (art. 138 n. 2 CP), il pericolo di fuga è presunto per legge (v. art. 44 n. 2 PP).

Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare un'importante pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità inquirenti rimane d'attualità, e che nemmeno l'adozione di misure sostitutive meno coercitive quali quelle postulate a titolo accessorio dal reclamante (cauzione) permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto. Cionondimeno, nel rispetto del principio della proporzionalità, il MPC è invitato a far avanzare celermente l'inchiesta, riducendo in tal modo il pericolo di collusione e permettere di esaminare concretamente la possibilità di adozione di misure sostitutive della detenzione, quali il già menzionato versamento di una cauzione, oppure il deposito dei documenti di identità o l'obbligo di presentarsi presso un'autorità (DTF 130 I 234, 236 consid. 2.2).

5. Nella sua missiva del 4 ottobre 2005 (v. act. 7), il reclamante sostiene che il pericolo di collusione sarebbe automaticamente decaduto per il fatto che l'autorità inquirente non avrebbe tempestivamente presentato un'istanza di proroga della carcerazione preventiva giusta l'art. 51 cpv. 2 PP, sicché, al momento, la detenzione sarebbe giustificata dal solo rischio di fuga, rischio che potrebbe essere facilmente scongiurato tramite l'adozione di provvedimenti sostitutivi.

L'argomento non ha però pregio. Come stabilito dal Tribunale federale in una sua recente decisione, l'esame obbligatorio e automatico della carcerazione preventiva da parte della Corte dei reclami penali ai sensi dell'art. 51 cpv. 2 PP avviene soltanto nei casi ove si è esclusivamente in presenza del pericolo di collusione. Qualora – come nella fattispecie – in aggiunta al pericolo di collusione l'autorità inquirente fa valere anche un pericolo di fuga, la carcerazione non necessita invece di una proroga da parte del giudice dopo 14 giorni, all'interessato essendo data solo la facoltà di presentare una domanda di scarcerazione (v. sentenza 1S.14/2005 del 25 aprile 2005, consid. 2.3).

6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 245 PP in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG); l'art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribunale (all'occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG).

- 6.1 Nel caso concreto, il reclamante ha dichiarato nell'apposito formulario sull'assistenza giudiziaria (v. act. 8) di non disporre più di alcun reddito dal momento della sua carcerazione, visto che le indennità giornaliere che percepiva sono state immediatamente sospese, e di dover per contro sostenere delle spese mensili di ca. fr. 5'000.--, composte dal canone di locazione del suo appartamento (fr. 1'431.--), da interessi per l'ipoteca sulla sua casa di Z. (fr. 3'000.--) e dai premi dell'assicurazione malattia (fr. 650.--). Quanto alla sostanza, egli allega che gli ordini di sequestro emanati dal MPC hanno colpito sia la sua sostanza immobiliare (peraltro gravata in larga misura da ipoteche), sia i suoi conti bancari, per cui – momentaneamente – non ne può usufruire. Ora, se le spese esposte sono plausibili e confermate dalle

pezze giustificative annesse al formulario, non altrettanto si può dire della voce "redditi", la laconica indicazione fornita sul formulario non bastando per un'esauriente decisione sull'assistenza giudiziaria gratuita. L'allegata tassazione per l'anno 2004 fa stato di un'imponibile netto per quell'anno di fr. 39'444.--, già dedotti i premi della cassa malati e il pagamento degli (onerosi) interessi sul debito ipotecario; risulta inoltre che, prima del suo arresto, il reclamante svolgeva una nuova attività professionale quale impiegato presso la società H. di Y. (v. act. 3.2, pag. 12). L'affermazione secondo la quale egli sarebbe del tutto privo di risorse e indigente è pertanto poco credibile. Dagli atti risulta inoltre che egli, pur vivendo oramai separato dalla moglie e dei due figli (i quali occupano l'abitazione familiare di Z.), è ancora ufficialmente sposato, per cui nel calcolo del suo fabbisogno devono essere presi in considerazione – almeno parzialmente – anche l'eventuale reddito e la sostanza del coniuge, come sancito da dottrina e giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 7 giugno 2005, consid. 2.1, pag. 4 in basso). Tutto sommato, il suo stato di indigenza in seguito all'arresto non può essere ritenuto sufficientemente fondato; la domanda di assistenza presentata dal reclamante va quindi respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore.

- 6.2** Conformemente all'art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--. Non vengono assegnate ripetibili di sorta.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
4. Non si assegnano ripetibili.

Bellinzona, il 14 ottobre 2005

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La cancelliera:

**Comunicazione a**

- Avv. Vincent Augustin
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali

**Informazione sui rimedi giuridici:**

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.